



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 18-03-2020

REGISTRO GENERALE Numero 32

COPIA

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. ESERCENTI RIVENDITE GENERI DI MONOPOLIO

IL SINDACO

PREMESSO che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni del Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del giorno 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale temporaneo per la gestione dell'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati;

CONSIDERATA altresì la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RITENUTO necessario ed urgente dover adottare ogni misura di natura precauzionale tesa a prevenire la potenziale trasmissione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale;

DATO ATTO che il DPCM 11 marzo 2020 sopra citato, prevede che *“1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;

PRESO ATTO che:

- l'Agenzia Dogane e Monopoli con Direttiva n. 89326/RU del 12.3.2020 ha constatato che negli esercizi commerciali di tabacchi vengono offerte tipologie di gioco - slot machine e giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale - che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali; di talché si genererebbe una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti;
- pertanto, con detta direttiva indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico ed alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) l'Agenzia ha richiesto ai concessionari il blocco delle slot machine ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori, presenti nei locali di esercizio, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.

CONSIDERATO che le situazioni sopra descritte ed in particolare la permanenza degli avventori dei locali per l'attività di gioco, quand'anche non riferite ad attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, rappresentano un reale impedimento all'applicazione delle misure igienico-sanitarie necessarie a prevenire il contagio;

RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate, avente decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020;

VISTO l'art. 50, c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che legittima la competenza del Sindaco in materia;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

DATO ATTO che per le circostanze di necessità e di urgenza non è possibile dare luogo alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di informazione preventiva al Prefetto di Perugia;

VISTO:

- l'art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM 08 marzo 2020;
- il DPCM 09 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;

ORDINA

agli esercenti delle rivendite di generi di monopolio il blocco delle slot machine e la disattivazione di monitor e televisori presenti nei locali per l'attività di gioco che possa implicare la permanenza degli avventori.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e validità fino al 25.03.2020.

DISPONE

- che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative;
- del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;
- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di dare atto che – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 – il responsabile del procedimento f.f. è la dott.ssa Francesca Cruciani, Responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Sviluppo del Territorio f.f. e che presso il Servizio Commercio (tel. 075.5188246) si possono richiedere documenti e informazioni relativi alla presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza a: Questura di Perugia; Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; Comando Stazione Carabinieri di Corciano; Polizia Locale del Comune di Corciano.

AVVERTE

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ove la fattispecie non costituisca diversa e specifica ipotesi di reato;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li diciotto marzo duemilaventi.

IL SINDACO

F.to CRISTIAN BETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 18-03-20



IL RESPONSABILE